Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Questi i fatti posti a base del ricorso. Parte ricorrente è cointestatario a firma disgiunta del rapporto di conto corrente n. *416 con la sig.ra C*F*, deceduta in data 23/04/2022. In ragione di ciò, ha presentato all'intermediario istanza per la liquidazione della propria quota. Tuttavia, l'intermediario ha rifiutato di liquidarla e bloccato l'intero rapporto per l'apertura della successione, continuando ad addebitare le spese mensili. Parte ricorrente afferma il proprio diritto, quale cointestatario superstite, di ottenere la liquidazione del 50% dell'importo giacente sul conto, indipendentemente dall'espletamento della pratica di successione e pertanto, in data 22/09/2025, ha presentato reclamo, riscontrato negativamente con una generica richiesta di documentazione conforme, nonché un esposto alla Banca d'Italia, che ha sollecitato l'intermediario a fornire una risposta esaustiva e tempestiva. In questa sede parte ricorrente richiama la giurisprudenza che consente a ciascun cointestatario di esigere l'intero saldo del conto indipendentemente dalla morte dell'altro cointestatario e pertanto ritiene giustificata la propria richiesta di risarcimento del danno conseguente alla privazione della propria quota per oltre tre anni, all'erosione del saldo per le spese illegittimamente addebitate, ai disagi, lo stress e la perdita di tempo, nonché alla svalutazione monetaria e spese di assistenza legale. Chiede, quindi, che (1) venga accertata l'illegittimità del comportamento dell'intermediario nel bloccare totalmente il conto corrente di cui si discute e nel rifiutare la liquidazione della quota del 50% di sua spettanza; (2) l'intermediario venga condannato (i)

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

al pagamento della somma di € 175,00 pari al 50% del saldo attuale del conto; (ii) alla cessazione di qualsiasi ulteriore addebito di commissioni sul rapporto bloccato; (iii) al rimborso di tutte le commissioni illegittimamente addebitate al momento del blocco ad oggi; (iv) al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute dalla data della prima richiesta (aprile 2022); (v) al risarcimento del danno da comportamento scorretto, quantificato in via equitativa in € 1.000,00 oltre che al rimborso dei costi di presentazione del ricorso.
L'intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto ha ad oggetto la medesima materia del contendere del ricorso n. 1466572, definito con decisione 11433/24 del Collegio di Milano. Quanto al merito, eccepisce che non risulta essere stata istruita alcuna pratica di successione, mentre è necessaria la presentazione della denuncia di successione e la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, mentre parte ricorrente ha chiesto esclusivamente la dichiarazione del credito mediante procedura *online* (a) cui era allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autografa priva di autenticazione di un pubblico ufficiale; (b) e che mancava di un autoscatto del richiedente con in mano il suo documento d'identità. Dunque, secondo l'intermediario, il blocco conservativo sul rapporto in contestazione è legittimo e il ritardo è imputabile solo a parte ricorrente, che, in ogni caso, non ha fornito alcuna evidenza del danno. Del pari infondata è la richiesta di danni non patrimoniali, quali disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione, che non sono meritevoli di tutela risarcitoria invocata a titolo di danno esistenziale. Di qui la domanda di rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, richiamati i propri scritti, replica che: (i) il presente ricorso ha un oggetto differente rispetto a quello presentato in passato; (ii) l'intermediario non ha fornito alcuna giustificazione per il continuo addebito di commissioni sul conto bloccato; (iii) secondo la giurisprudenza il mantenimento del blocco per un periodo irragionevolmente lungo, senza fornire riscontri circostanziati alle richieste di chiarimenti del cliente, integra violazione degli obblighi di buona fede e correttezza; (iv) le commissioni addebitate sul conto contrastano l'art. 127-bis TUB in quanto non sono giustificate da alcun servizio reso; (v) la condotta dell'intermediario è contraddittoria in quanto da una parte dichiara il rapporto bloccato ma dall'altra continua ad addebitare commissioni; (vi) il cointestatario agisce *iure proprio* e non *iure hereditas*, pertanto, non si applica l'art. 48 del D.Lgs. 346/1990, che richiede prova della presentazione della dichiarazione di successione.
L'intermediario ha a sua volta controreplicato per affermare che fino all'estinzione del rapporto eventuali spese fisse continuano ad essere trattenute anche se il conto è bloccato per successione.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, sul presupposto che parte ricorrente aveva già sottoposto nel 2024 ricorso all'Arbitro avente ad oggetto la medesima materia del contendere, ricorso definito da questo Collegio con decisione 11433/2024. L'eccezione non merita accoglimento. È orientamento consolidato dei Collegi territoriali quello secondo cui "*l'identità di petitum e di causa petendi tra un ricorso ed un altro già in precedenza proposto rende irricevibile quello cronologicamente posteriore per violazione del principio del ne bis in eadem*" (cfr., *ex multis*, ABF Palermo 5028/2018; ABF Bari n. 11857/2017; ABF Napoli n. 6894/2017; ABF Roma n. 3536/2017). Dall'esame del ricorso che dovrebbe precludere l'esame della questione oggetto di esame emerge che nel precedente ricorso parte ricorrente aveva domandato che l'intermediario accettasse "*le dichiarazioni firmate digitalmente in quanto hanno il medesimo valore della firma apposta davanti a funzionario comunale*" in relazione al fatto che l'intermediario non avesse riconosciuto come valida la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in quanto priva di firma autografa di un pubblico ufficiale) consegnata al fine di ottenere il rilascio della c.d. dichiarazione di credito, che è tra gli adempimenti necessari alla pratica di successione, mentre con il ricorso oggetto di esame la

domanda, come detto, ha ad oggetto la liquidazione del 50% del saldo di conto corrente. Dunque, appare chiaro che tra i due ricorsi vi è solo identità soggettiva (medesimo ricorrente e resistente), ma non medesima *causa petendi* e *petitium*.
Arrivando al merito, il ricorso può trovare accoglimento solo parziale.
Appare evidente dalle domande proposte che parte ricorrente agisce nella specie *iure proprio* quale cointestatario con la madre deceduta del conto corrente bancario n.*416 per ottenere il 50% del saldo esistente (che quantifica alla data di proposizione del ricorso in € 175,00). Precisa, in proposito, che detto conto prevedeva la facoltà di firma disgiunta dei cointestatari: in atti non vi è evidenza del contratto, ma l'intermediario con contesta la circostanza né eccepisce nulla in proposito. Ritiene, pertanto, il Collegio che sia pacifico che il conto corrente oggetto del contendere preveda la facoltà per i cointestatari di operare disgiuntamente e quindi, secondo i principi (cfr. artt. 1854 e 1298 c.c.) è da considerarsi sussistente un rapporto solidale assistito da una presunzione di contitolarità al 50%, non superata nel caso in esame.
La circostanza che parte ricorrente agisca *iure proprio* ed il fatto che, comunque, secondo l'orientamento di questo Arbitro, in caso di decesso di uno dei cointestatari di un conto corrente a firma a disgiunta, fatto salvo il patto contrario, il contitolare superstite mantiene il diritto di compiere operazioni separatamente ed il conseguente regime di solidarietà, sia dal lato attivo che passivo, previsto dall'art. 1854 c.c., sopravviva anche dopo il decesso di uno dei cointestatari impone di ritenere che parte ricorrente - contitolare superstite - abbia diritto di chiedere la liquidazione del 50% del saldo esistente (con il limite dell'importo indicato in domanda) con interessi dal reclamo (che costituisce messa in mora).
Il che non viola i principi in materia in relazione alle quote cadute in successioni per le quali "*la possibilità di disporre dell'intero saldo presente sul conto da parte del contitolare superstite trova tuttavia un "vincolo di indisponibilità della somma" nella normativa tributaria – segnatamente nell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico in materia di imposta di successioni e donazioni) – che impone la presentazione preventiva della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. "dichiarazione negativa" di cui all'art. 28 del medesimo T.U.; ne deriva che, sino al momento in cui non risulti soddisfatta la condizione relativa alla presentazione della documentazione successoria, permane in capo all'intermediario un divieto di esecuzione della prestazione, in ragione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore (ABF, Coll. Coord., Dec. n. 5305/2013, cit.)*" (cfr. *ex multis* Collegio di Napoli, decisione n. 120/2016). Principio, questo, da applicarsi per il restante 50% del saldo del conto corrente, caduto in successione e non oggetto del presente ricorso, su cui grava il vincolo di indisponibilità ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346/1990.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande residue. Le commissioni addebitate anche successivamente al blocco del conto trovano la loro causa nel fatto che il rapporto è ancora pendente: secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro "*Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi*" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360/2019).
Dunque, come conseguenza della mancata estinzione automatica del rapporto di conto corrente a seguito del decesso di uno dei titolari, devono ritenersi legittimi gli addebiti effettuati dalla banca per la gestione del conto - sino ad una "*espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi*" (autonomamente garantita, per i rapporti a tempo indeterminato, dall'art. 120 bis TUB) volta a far cessare il rapporto contrattuale, anche se 'bloccato'.
Quanto al risarcimento del danno, consistente nella privazione della disponibilità della propria quota per oltre tre anni, per i disagi, lo stress e le perdite di tempo derivanti dal protrarsi dell'inadempimento nonché dalla svalutazione monetaria per il ritardo nell'adempimento protrattosi per oltre tre anni

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(quantificati in complessivi € 1.000,00), non sussistono i presupposti per il suo riconoscimento, in difetto totale di prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la propria quota del saldo del rapporto di conto corrente, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE